



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 111 LEGISLATURA N. IX

DE/MR/DSS Oggetto: L.R. 18.12.2001 n. 34 - Art.5. Approvazione dei
 0 NC criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative
 sociali e loro consorzi da parte degli Enti locali
 Prot. Segr. territoriali e degli altri Enti pubblici operanti
 417 nelle materie di competenza regionale

Lunedì 19 marzo 2012, nella sala adiacente l'aula consiliare, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Marconi Luca.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 18.12.2001 N. 34 - ART. 5. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche sociali e Politiche per l'inclusione sociale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della regione ;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di adottare il presente atto di indirizzo per l'individuazione dei criteri di affidamento alle Cooperative Sociali di tipo A, tipo B e loro Consorzi, da parte degli enti locali territoriali e degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, dei servizi socio-sanitari e assistenziali correlati ed educativi, nonché per la fornitura di beni e servizi diversi, così come riportati negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di revocare la propria deliberazione n. 1133 del 05/08/2003.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative sociali"

L.R. 18.12.2001 n. 34 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale"

Decreto legislativo 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Con precedente deliberazione n. 1133 del 05.08.2003 la Giunta Regionale, in attuazione a quanto riportato all'art. 5 della l.r. 34/2001, ha emanato gli indirizzi per l'affidamento, in regime di appalto, della gestione di servizi socio-sanitari e per la fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche alle Cooperative Sociali e loro Consorzi. Con la delibera suddetta si provvede a determinare le modalità di affidamento per le Cooperative Sociali di tipo a) e loro Consorzi (Allegato A); le modalità di affidamento della fornitura di beni e servizi a Cooperative Sociali di tipo b) e loro Consorzi (Allegato B); lo schema di tariffario regionale ed annessi corrispettivi (Allegato C); lo schema-tipo di convenzione tra le Amministrazioni e gli organismi pubblici e le Cooperative e loro Consorzi di tipo a) (Allegato D); lo schema-tipo di convenzione tra le Amministrazioni e gli organismi pubblici e le Cooperative e loro Consorzi di tipo b) (Allegato E).

In sede di attuazione degli indirizzi regionali svariate Amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, hanno sollevato dubbi e perplessità operative dovute, nella stragrande maggioranza dei casi, all'entrata in vigore del Decreto legislativo 163/2006, cosiddetto Codice dei contratti pubblici. Il riordino della complessa normativa che, tra l'altro, ha comportato l'abrogazione del Decreto Legislativo 157/1995 impone quindi una attenta applicazione delle regole vigenti in ambito comunitario e coordinate con quelle di diretta derivazione del Paese membro: pur nel quadro di una sostanziale invarianza del quadro legislativo anteriore al Codice predetto.

In tempi successivi alla approvazione della DGR 1133/2003 la struttura organizzativa di consulenza della Giunta regionale si è occupata, a più riprese, di chiarimenti in coesistenza della normativa regionale, statale e comunitaria confermando l'operatività delle prime due per l'appalto di servizi sanitari e sociali che interessano le Cooperative di tipo a) con l'obbligo del rispetto di talune disposizioni comunitarie per gli appalti di importo superiore alla soglia: obbligo invero già dettato dal Decreto Legislativo 157/1995.

Particolare approfondimento è stato poi curato nei riguardi della rilevazione del meccanismo di offerte anomale che la DGR 1133/2003 individua in quelle che evidenziano un ribasso superiore al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5% rispetto al Tariffario regionale. Sul punto è stata osservata la necessità di salvaguardare appieno il procedimento cadenzato dal Codice dei contratti pubblici agli artt. 86-87-88 pervenendo, quanto a ciò, a dichiarare la esclusione solo all'esito del richiamato procedimento ed una volta acquisite le necessarie giustificazioni.

Altro elemento su cui sono state formulate eccezioni è quello riferito all'estremo della partecipazione ai tavoli e relativo punteggio di assegnazione. Infatti così come formulato nel contesto della DGR 1133/2003 il requisito della partecipazione ai tavoli finisce per vulnerare il principio della concorrenza laddove si attribuisca un punteggio eccessivo rispetto al massimo conseguibile e disponga in merito alla partecipazione ad un solo tavolo.

Quanto al metodo dell'affidamento con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, è stata anche rammentata l'esigenza di evitare discutibili commistioni tra elementi subiettivi quali esperienza, competenza, referenze, lavori già realizzati, risorse disponibili che, in quanto tali, non possono essere sindacati al momento della valutazione dell'offerta ed elementi obiettivi i quali, proprio per essere in diretto collegamento con quest'ultima, vanno "esclusivamente" vagliati in detta sede. Pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza della UE, è stato suggerito di utilizzare i requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore come criteri di selezione da non prendere in esame al momento della valutazione delle offerte.

Alla luce dei richiamati approfondimenti è stato predisposto un testo finalizzato a rendere uniforme sul territorio l'applicazione delle direttive regionali salvaguardando il ruolo e la funzione delle Cooperative Sociali che sovente lamentano in costanza di gara o successivamente, in sede di esecuzione del contratto, un trattamento disomogeneo da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Nella forma la proposta deliberativa ricalca la struttura della DGR 1133/2003 che va ad abrogare e sostituire, prevedendo gli allegati - parte integrante e sostanziale, basati preliminarmente sulla distinzione ineludibile dal lato giuridico-amministrativo tra Cooperative Sociali di tipo A e Cooperative Sociali di tipo B.

Con la D.G.R. n. 1702 del 19 dicembre 2011 è stato richiesto il parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente i criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali da parte degli enti pubblici.

Inoltre, il testo della deliberazione in questione è stato sottoposto al Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della L.R. 34/2001 nella riunione del 31 gennaio 2012. In quella sede i rappresentanti delle centrali cooperative hanno presentato un documento nell'ambito del quale venivano richieste, debitamente motivate, alcune modifiche al testo finalizzate a garantire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore. Le proposte di modifica sono state ampiamente discusse ed approvate dal Comitato. Quindi si è proceduto a verificare con le strutture regionali competenti nella materia la fattibi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

lità tecnica delle proposte di modifica avanzate dalle centrali cooperative. I documenti in esito agli approfondimenti di cui sopra sono stati trasmessi alla Commissione consiliare competente affinché decidesse in merito oltre che apportare le proprie considerazioni.

La V[^] Commissione assembleare permanente nella seduta del 21 febbraio 2012 (parere n. 81/2012) ha espresso parere favorevole allo schema di deliberazione in esame, a condizione che negli allegati A e B al suindicato schema siano previste le seguenti disposizioni:

1. "nell'applicazione del criterio quantitativo dovrà ritenersi anomala l'offerta che risulti ribassata rispetto al tariffario regionale in misura superiore al 5%; ciò comporterà l'esclusione, previo procedimento di verifica e valutazione previsto dal codice degli appalti che impone, tra l'altro, la richiesta delle giustificazioni dei prezzi offerti;
2. in particolare, nella valutazione dell'offerta anomala il valore economico dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite Tabelle del Ministero del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;
3. per quanto riguarda il parametro "prezzo" il punteggio, pari a 30, dovrà essere calcolato in maniera proporzionale tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala, con l'attribuzione del massimo punteggio all'offerta più bassa;
4. nel caso in cui il corrispettivo sia espresso in retta o a corpo si dovrà precisare che la stazione appaltante è tenuta a definire la composizione del corrispettivo indicando nella sua costruzione il peso degli elementi precisati nelle lettere a), b), c), d) ed f) dell'articolo 3 degli allegati A e B;
5. nel caso di affidamenti di servizi la stazione appaltante non può chiedere ai partecipanti oneri per canoni di affitto se non remunerati dal valore del corrispettivo;

ed a condizione che al punto 2 (Affidamenti) dell'allegato B al suindicato schema di deliberazione venga soppressa la parola "prioritariamente".

Per quanto sopra, in merito al punto 1., fermo restando l'applicazione di quanto disposto all'articolo 86 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 concernente il Codice dei contratti pubblici, si ritiene di recepire le indicazioni della Commissione, in coerenza con le indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 86.

Quindi, si ritiene di recepire le indicazioni della V[^] Commissione assembleare permanente e del Comitato Tecnico Consultivo e di procedere ad un perfezionamento del provvedimento, modificando opportunamente gli allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto concernenti gli indirizzi, rispettivamente, circa "Affidamento dei servizi socio-sanitari ed educativi a cooperative sociali di tipo A e loro consorzi" e "Affidamento di contratti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla DGR n. 412 del 22.03.2011, senza osservazioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone, l'approvazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giovanni Santarelli)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale.

Attestano inoltre che dall'adozione della presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

IL DIRIGENTE
(Paolo Mannucci)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E PER I SERVIZI SOCIALI

IL DIRETTORE
(Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



ALLEGATO "A"

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A E LORO CONSORZI

1. OGGETTO

Il presente Allegato reca indirizzi circa l'affidamento dei servizi socio-sanitari e assistenziali correlati ed educativi, da parte degli enti locali territoriali e degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale nei riguardi di Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali. Ai predetti affidamenti si applicano le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del Decreto Legislativo 163/2006, vigente testo, per la parte in cui si occupa dei servizi elencati nell'allegato II B del Decreto Legislativo medesimo, e della L.R. 34/2001, nonché degli articoli 65 - 68 - 225 del Codice dei contratti pubblici.

2. AFFIDAMENTI

Le stazioni appaltanti nella scelta delle Cooperative Sociali cui affidare i servizi di cui alla premessa ricorrono all'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'APPALTO

Le stazioni appaltanti determinano il valore dell'appalto riferendosi agli elementi che seguono:

- a) corrispettivi dovuti secondo le tariffe del costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite Tabelle del Ministero del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, in vigore al momento della indizione della procedura di affidamento, distinti secondo le diverse figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;
- b) costi per macchinari, attrezzature e materiali indispensabili all'espletamento del servizio;
- c) altri costi ed investimenti relativi al peculiare servizio da appaltare tra cui quelli inerenti la sicurezza da interferenze dovute per attività di informazione e formazione;
- d) costi per la sicurezza per intero come per legge;
- e) altri oneri eventuali tra i quali il rimborso spese/Km per i servizi territoriali.

Nell'applicazione del criterio quantitativo dovrà ritenersi anomala l'offerta che risulti ribassata rispetto alle tariffe in misura superiore al 5%, ciò comporterà l'obbligo dell'avvio del procedimen-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

to di verifica e di esclusione così come previsto dal D.Lgs 163/2006 concernente il Codice dei contratti pubblici che impone, tra l'altro, la richiesta delle giustificazioni dei prezzi offerti.

In particolare, nella valutazione dell'offerta anomala il valore economico dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite Tabelle del Ministero del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;

Nel caso in cui il corrispettivo sia espresso in retta o a corpo si dovrà precisare che la stazione appaltante è tenuta a definire la composizione del corrispettivo indicando nella sua costruzione il peso degli elementi precisati nelle lettere a), b), c), d) e) .

Nell'affidamento di servizi la stazione appaltante non può chiedere ai partecipanti oneri per canoni di affitto se non remunerati dal valore del corrispettivo.

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico offerto, pari a 30, dovrà essere calcolato in maniera proporzionale tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala, con l'attribuzione del massimo punteggio all'offerta più bassa. Per queste ragioni l'offerta economica deve essere valutata in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula:

offerta più bassa x 30

----- = X punti

ogni ulteriore singola offerta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 65-68-225 del Codice dei Contratti Pubblici le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti per l'ammissione alle procedure di gara, si attengono alle disposizioni della Legge 8/11/1991 n. 381 e della L.R. 34/2001.

5. DURATA

Le stazioni appaltanti stabiliscono una durata minima triennale degli affidamenti ad eccezione dei servizi temporanei, ciò al fine della continuità del servizio e della possibilità di investimento da parte degli aggiudicatari dei servizi.

6. SOPRALLUOGO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ad eccezione dei servizi di assistenza domiciliare e scolastica territoriale le stazioni appaltanti prevedono il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall'affidamento da eseguire almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'offerta.

7. AGGIUDICAZIONE

7.1 In sede di aggiudicazione, gli Enti riservano al parametro "qualità della proposta" un punteggio, su base cento, non inferiore a settanta (70%) ed al parametro "prezzo" un punteggio non superiore a trenta (30%), privilegiando i seguenti estremi di comparazione:

a) Progettazione del servizio assistenziale, educativo, sanitario e/o riabilitativo: finalità, obiettivi, organizzazione ed attuazione del progetto;

Punti 25

b) Organizzazione e coordinamento tecnico/amministrativo del servizio e del lavoro: gestione del personale, individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo ore di servizio, elementi considerati innovativi, ecc.;

Punti 20

c) Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall'utente; proposta metodologica di valutazione per la verifica ed il monitoraggio degli interventi che si intendono attivare, anche con l'individuazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione ed il miglioramento qualitativo dei servizi;

Punti 10

d) Realizzazione della formazione e dell'aggiornamento per gli operatori che si intendono impiegare nel servizio;

Punti 5

e) Rete tecnica/professionale: modalità di coordinamento tra il servizio ed i referenti tecnici dei servizi territoriali (Ufficio di Promozione Sociale, Responsabili e Tecnici dei Comuni, Responsabili e Tecnici ASUR, Istituzioni Scolastiche, Ambito Territoriale Sociale, ecc);

Punti 5

f) Rete territoriale nella comunità: gestione sociale dei rapporti con familiari, associazioni e la comunità, comprendendo eventi da realizzare nel territorio, anche in collaborazione con l'ente pubblico (convegni, seminari, ecc.).

Punti 5

7.2 Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera. Analogamente non sono prese in considerazione proposte migliorative tendenti a ingiustificati au-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

menti di livello e/o di retribuzioni e/o loro annessi, rispetto alla tipologia del servizio da espletare.

8. NOTA ESPLICATIVA DEI PARAMETRI CHE CONCORRONO A DETERMINARE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

a) Progettazione del servizio	La voce fa riferimento alla pianificazione progettuale prevista per lo svolgimento del servizio, nelle sue diverse e possibili articolazioni (educativa, assistenziale, sanitaria e/o riabilitativa, ecc) e secondo uno schema espositivo che evidenzi la stretta connessione fra il contesto di intervento, le finalità del servizio, gli obiettivi specifici e le azioni necessarie al loro raggiungimento.
b) Organizzazione e coordinamento tecnico / amministrativo del servizio e del lavoro	La voce fa riferimento all'assetto organizzativo necessario per la piena attuazione della pianificazione progettuale di cui al punto a)
c) Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall'utente	La voce fa riferimento alla predisposizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio, per verificare la piena attuazione di quanto previsto ai punti a) e b)
d) Piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato	La voce fa riferimento all'elaborazione di un piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato, tenendo conto di quanto previsto al punto a)
e) Rete tecnica/ professionale	La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con la rete tecnica/professionale di riferimento, tenendo conto di quanto previsto nel punto a)
f) Rete territoriale nella comunità	La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con il territorio e con i soggetti significativi, per l'attuazione di quanto previsto al punto a)

9. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA

8.1 E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (RUP) nei limiti dettati dall'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del D.Lgs 163/06 ed ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 34/2001, alle cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali che svolgono attività nel territorio dell'Ambito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI DIVERSI DA QUELLI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI

1. OGGETTO

1.1 Il presente Allegato reca indirizzi in ordine alla fornitura di beni o l'affidamento dei servizi e attività diversi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da parte degli enti locali territoriali e degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale nei riguardi di Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali. Agli affidamenti in parola si applicano le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del Decreto Legislativo 163/2006, vigente testo.

2. AFFIDAMENTI

2.1 Le stazioni appaltanti nella scelta delle Cooperative Sociali cui chiedere la fornitura di beni o di servizi di cui alla premessa ricorrono all'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'APPALTO

3.1 Le stazioni appaltanti determinano il valore dell'appalto riferendosi obbligatoriamente agli elementi che seguono:

- a) corrispettivi dovuti secondo le tariffe del costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite Tabelle del Ministero del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, in vigore al momento della indizione della procedura di affidamento, distinti secondo le diverse figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;
- b) costi per macchinari, attrezzature e materiali indispensabili all'espletamento del servizio;
- c) altri costi ed investimenti relativi al peculiare servizio da appaltare tra cui quelli inerenti la sicurezza da interferenze dovute per attività di informazione e formazione;
- d) costi per la sicurezza per intero come per legge;
- e) altri oneri eventuali tra i quali il rimborso spese/Km per i servizi territoriali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'applicazione del criterio quantitativo, fermo restando l'applicazione di quanto disposto all'articolo 86 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 concernente il Codice dei contratti pubblici ed in coerenza con le indicazioni del comma 3 del medesimo articolo 86, dovrà ritenersi anomala l'offerta che risulti ribassata rispetto alle tariffe in misura superiore al 5%, ciò comporterà l'obbligo dell'avvio del procedimento di verifica e di esclusione così come previsto dal medesimo D.Lgs 163/2006 che impone, tra l'altro, la richiesta delle giustificazioni dei prezzi offerti.

In particolare, nella valutazione dell'offerta anomala il valore economico dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite Tabelle del Ministero del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;

Nel caso in cui il corrispettivo sia espresso in retta o a corpo si dovrà precisare che la stazione appaltante è tenuta a definire la composizione del corrispettivo indicando nella sua costruzione il peso degli elementi precisati nelle lettere a), b), c), d) e).

Nell'affidamento di servizi la stazione appaltante non può chiedere ai partecipanti oneri per canoni di affitto se non remunerati dal valore del corrispettivo.

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico offerto, pari a 30, dovrà essere calcolato in maniera proporzionale tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala, con l'attribuzione del massimo punteggio all'offerta più bassa. Per queste ragioni l'offerta economica deve essere valutata in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula:

offerta più bassa x 30

----- = X punti

ogni ulteriore singola offerta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

4.1 Le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti per l'ammissione alle procedure di gara, si attengono alle disposizioni della Legge 8/11/1991 n. 381, della L.R. 34/2001 e del Codice dei contratti degli appalti sopra soglia.

5. DURATA

5.1 Le stazioni appaltanti stabiliscono una durata minima triennale degli affidamenti ad eccezione dei servizi temporanei, ciò al fine della continuità del servizio e della possibilità di investimento da parte degli aggiudicatari dei servizi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. SOPRALLUOGO

6.1 Le stazioni appaltanti prevedono il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall'affidamento da eseguire almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'offerta.

7. AGGIUDICAZIONE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" PER IMPORTI SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

7.1 In ottemperanza ai criteri ispirati ad esigenze sociali ex articolo 2, comma 2, del Codice dei Contratti le stazioni appaltanti tengono in adeguata considerazione la qualità dei progetti di inserimento lavorativo conferendo agli stessi un punteggio pari ad una percentuale significativa del punteggio totale e comunque superiore a quella stabilita per la valutazione del parametro prezzo.

Al parametro prezzo non potrà comunque essere attribuito un punteggio, su base cento, superiore a trenta (30%). Conseguentemente alla proposta qualitativa va riservato un punteggio, su base cento, non inferiore a settanta (70%) desunto dagli elementi di valutazione che seguono:

a) Progetto di inserimento lavorativo, da valutarsi con una percentuale non inferiore a quella stabilita per il prezzo, e desunta dai sub criteri in calce -

a1) rapporti che il concorrente si impegna ad instaurare con organizzazioni pubbliche e private operanti nello specifico territorio ove verranno realizzati gli inserimenti lavorativi ; documenti da accordi sottoscritti -

a2) validità del progetto al fine della creazione e della continuità di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati -

a3) validità del programma di recupero e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente -

b) Validità del progetto qualitativo in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente .

Non saranno ammessi a valutazione quei contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera .

8. AGGIUDICAZIONE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8.1 Nei contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia inferiore a quello stabilito nella normativa comunitaria di settore è applicabile il disposto dell'art. 5, primo comma, della L.381/1991 e comunque subordinatamente alla circostanza legale per cui le convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

8.2 Le stazioni appaltanti ai fini dell'affidamento si attengono a due tipologie di selezione:

quella in forma partecipativa – Contempla la costruzione del Piano di Zona attraverso l'istituzionalizzazione di tavoli cui ammettere le Cooperative Sociali di tipo B, singole o consorziate, unitamente ad altri soggetti pubblici o privati no-profit all'uopo coinvolti per la programmazione e la progettazione della rete dedicata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In tal caso è perseguito l'obiettivo di pervenire all'affidamento alle Cooperative fra loro integrate in un patto di rete relativo agli inserimenti lavorativi. Ove si propenda per detto percorso selettivo resta ineludibile l'esigenza di assicurare la partecipazione delle aspiranti aggiudicatrici a più di un tavolo operativo e la necessità che il concorso partecipativo coinvolga Cooperative operanti in ambiti locali diversi. Da tanto consegue pure che l'accesso, la disciplina e l'avvio dei tavoli relativi agli inserimenti lavorativi dovranno essere adeguatamente pubblicizzati;

quella in forma comparativa – contempla il previo interpello di almeno cinque Cooperative Sociali, nel numero idonee, con ciò intendendosi quelle che da almeno tre anni svolgano attività di inserimento lavorativo nel territorio dell'Ambito. Il requisito predetto dovrà essere provato da copie di dichiarazioni fiscali, libri matricola, attestazioni dei servizi sociali e/o sanitari territoriali. In alternativa si può supplire alla mancanza di tale requisito mediante le risultanze di indagini di mercato o mediante l'iscrizione in elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. A tal fine le Cooperative iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali possono chiedere l'iscrizione in detti elenchi dimostrando il possesso dei requisiti espressamente indicati dalle stazioni appaltanti nei propri Regolamenti. Gli elenchi in parola sono oggetto di aggiornamento con cadenza almeno annuale .

9. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE IN FORMA COMPARATIVA

9.1 Le stazioni appaltanti riservano al parametro qualità della proposta un punteggio, su base cento, non inferiore a settanta (70%) e al parametro prezzo un punteggio, su base cento, non superiore a trenta (30%). In sede di valutazione dell'offerta vanno privilegiati gli elementi che seguono della proposta qualitativa:

a) Progetto di inserimento lavorativo, da valutarsi con una percentuale non inferiore a quella stabilita per il prezzo, e desunta dai sub criteri in calce –



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a1) rapporti che il concorrente si impegna ad instaurare con organizzazioni pubbliche e private operanti nello specifico territorio ove verranno realizzati gli inserimenti lavorativi ; documenti da accordi sottoscritti
- a2) validità del progetto al fine della creazione e della continuità di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati –
- a3) validità del programma di recupero e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente –
- b) Validità del progetto qualitativo in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente .

9.2 Non saranno ammessi a valutazione quei contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera .

10. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA

10.1 E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) nei limiti dettati dall'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 125, del D.Lgs 163/06 vigente testo alle cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali che svolgono attività nel territorio dell'Ambito.